

COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile
PROVINCIA DI CHIETI

La presente pubblicazione non ha carattere di ufficialità

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SEDUTA DEL 14 APRILE 2010 N. 37

**OGGETTO: LEGGE REGIONALE 19.08.2009 N. 16 IN B.U.R.A. 28.08.2009, N. 45
RELATIVA AD INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DEL SETTORE
EDILIZIO.PROVVEDIMENTI.**

L'anno duemiladieci il giorno **quattordici** del mese di **aprile** alle ore **16,05** in Ortona, nella sala delle adunanze consiliari, aperta al pubblico, previa comunicazione inviata al Prefetto, agli Assessori e ai Revisori dei conti e notifica, nei termini di legge, di avviso scritto a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta ordinaria di 2 ^ convocazione.

Sono presenti:

Pres. Ass.

SINDACO: FRATINO Nicola

X	
---	--

CONSIGLIERI COMUNALI:

Pres.Ass.

Pres. Ass.

1- CIERI Paolo

	X
--	---

11- GUARRACINO Anna M.Rita

	X
--	---

2- CIERI Tommaso

X	
---	--

12- MONTEBELLO Claudio

X	
---	--

3- COCCIOLA Ilario

	X
--	---

13- MUSA Franco

X	
---	--

4- COLETTI Gianluca

X	
---	--

14- PACE Nicola

X	
---	--

5- D'ANCHINI Tommaso

X	
---	--

15- PAOLUCCI Massimo

	X
--	---

6- DE IURE Domenico

	X
--	---

16- PICCINNO Alfonso Tommaso

X	
---	--

7- DE LUTIIS Giuseppina

	X
--	---

17- SCHIAZZA Anna Lisa

X	
---	--

8- DI CAMPLI Roberto

X	
---	--

18- SERAFINI Roberto

X	
---	--

8- DI MARTINO Remo

	X
--	---

19- TALONE Felice Giuseppe

	X
--	---

9- D'OTTAVIO Vincenzo

X	
---	--

20- TUCCI Rosalia

	X
--	---

Consiglieri assegnati

21

Consiglieri in carica

21

Risultando in totale: presenti N° 12 e assenti N° 9 la seduta è valida.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000) il Segretario comunale Sig. Dott. Angelo RADOCCIA

Il cons. Avv. Tommaso Cieri pone in discussione l'argomento in oggetto.

Oggetto posto al n. 2 dell'o.d.g.

Inizio discussione: ore 16.05

Consiglieri entrati successivamente alla apertura della seduta: De Lutiis, Talone, Paolucci, Cieri Paolo, Guarracino, Di Martino e Cocciola

Interviene il sindaco, che, come da resoconto allegato, chiede una breve sospensione della seduta, al fine di concordare il testo di un emendamento migliorativo della proposta depositata.

Il presidente dispone la sospensione, che si protrae dalle 16.05 alle 16.37.

Alla ripresa, risultano 19 presenti.

Il sindaco dà lettura dell'emendamento concordato. Intervengono quindi il consigliere Coletti e di nuovo il sindaco; il tutto, come da resoconto allegato.

Il presidente pone quindi a votazione l'emendamento di cui sopra, che viene approvato con il voto favorevole unanime dei presenti, espresso per alzata di mano.

A seguito di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la Regione Abruzzo, al fine di agevolare la ripresa delle attività imprenditoriali nel settore edilizio e, in attuazione dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della Legge 05.06.2003 n. 131, ha approvato la Legge Regionale 19.08.2009 n. 16 con la quale ha inteso promuovere gli interventi edilizi secondo le finalità individuate dall'art. 1 della Legge stessa;

La normativa introdotta si articola su due tematiche distinte e più precisamente:

- 1- Interventi straordinari sul patrimonio edilizio esistente;
- 2- Interventi per il miglioramento della qualità energetica degli edifici e per il risparmio energetico.

RILEVATO che le disposizioni relative al primo punto promuovono gli interventi straordinari di ampliamenti degli edifici esistenti ed ultimati alla data del 31.03.2009 in virtù di titoli abilitativi rilasciati nonché gli interventi straordinari di integrale demolizione e ricostruzione del patrimonio edilizio esistente anche su aree diverse da quelle originariamente occupate dagli edifici purchè a ciò destinate dagli strumenti urbanistici e territoriali vigenti alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 16/09.

RILEVATO che l'art. 12 della predetta Legge prevede che "con deliberazione del C.C. da adottarsi entro il termine perentorio di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, i Comuni possono decidere di avvalersi delle norme di cui alla presente Legge o di escludere l'applicabilità delle norme di cui agli articoli 4 e 6 in relazione a specifici immobili o zone del proprio territorio, sulla base di specifiche valutazioni o ragioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, nonché stabilire limiti differenziati alle possibilità di ampliamento accordate da detti articoli, in relazione alle caratteristiche proprie delle singole zone e del loro diverso grado di saturazione edilizia e della previsione negli strumenti urbanistici di piani attuativi.

VISTA la Legge Regionale n. 31 del del 18.12.09, articolo 4, che ha modificato il termine per il recepimento delle disposizioni della L.R.16/09 al 30.04.2010;

RILEVATO altresì che le disposizioni del Titolo 1 non si applicano su edifici che risultino:

- a) eseguiti in assenza o in difformità dal titolo abilitativo;

- b) definiti di valore storico, culturale ed architettonico dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali;
- c) vincolati quali immobili di interesse storico ai sensi della parte seconda del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio);
- d) collocati nelle aree di inedificabilità assoluta comprese quelle previste negli strumenti urbanistici degli enti locali;
- e) collocati nei territori dei parchi e delle riserve nazionali o regionali fatte salve le zone individuate come D nei piani del parco vigenti o comunque oggetto di intese tra i comuni e gli enti gestori di aree protette volte ad individuare le aree di promozione economica e sociale, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

CHE l'art. 4 per le finalità indicate e sopracitate dispone che, in deroga alle vigenti previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, è consentito l'ampliamento degli edifici aventi una superficie pari o superiore al 50% con destinazione d'uso residenziale, nel rispetto concorrente dei limiti seguenti:

- 20/% della superficie esistente;
 - non superiore a 200 mc.
2. E' in ogni caso consentito un ampliamento di almeno 9 mq per gli edifici esistenti di modeste dimensioni.
 3. L'ampliamento di cui al comma 1 deve essere realizzato in coerenza architettonica e progettuale in contiguità orizzontale o verticale rispetto al fabbricato esistente.
 4. Dagli interventi di cui al presente articolo sono esclusi gli edifici ricadenti nei nuclei antichi, nelle aree ad elevato rischio idrogeologico, nonché nelle aree di inedificabilità assoluta.

Quanto sopra nel rispetto dei parametri stabiliti nell'art. 3 e alle condizioni generali riportate negli art. 5 e 11 della Legge;

Che l'art. 6, per gli interventi di demolizione e ricostruzione del patrimonio edilizio esistente, ai fini del miglioramento della qualità architettonica, del risparmio energetico e del rinnovamento degli edifici, promuove una molteplicità di interventi tendenti all'utilizzo di tecniche costruttive di bioedilizia con l'utilizzo di tecniche costruttive di bioedilizia con l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile nonché di adeguamenti tecnologici e di sicurezza anche sismica;

Che questa Amministrazione intende avvalersi delle norme straordinarie della suddetta Legge, come da esplicita possibilità indicata nell'articolo 12 come modificato dalla LR. N. 31 del 18.12.09 n. 4;

VISTA la documentazione predisposta dal III Settore in applicazione della Legge Regionale sopracitata che individua con specifica perimetrazione la zona A (Centro Storico) in rapporto alle previsioni urbanistiche della variante al P.R.G. approvata nonché degli adeguamenti perimetrali contenuti nel Piano Particolareggiato approvato, nonché la tabella esplicativa per la tipologia di interventi contemplati negli articoli 4 e 6 delle Legge medesima, in rapporto alle previsioni urbanistiche della variante al P.R.G. approvata con deliberazione del C.P. n. 88/12 del 30.11.1994;

VISTA la Legge Regionale n. 16 del 19.08.2009 e la Legge Regionale n. 31 del 18.12.2009;

VISTO il parere tecnico del Dirigente del III Settore espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 42 del D. Leg.vo n. 267/00 nel testo in vigore come risulta dalla allegata scheda tecnica;

ACCERTATA la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione della presente deliberazione;

Sulla scorta dell'emendamento come sopra approvato;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di volersi avvalere delle norme della L.R. 19.08.2009 n. 16 in BURA 28.08.2009 n. 45, relativa all'intervento regionale a sostegno del settore edilizio, ai sensi dell'art. 12;
- 2) di approvare la documentazione predisposta dal III Settore in applicazione della L.R. sopracitata che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; la stessa individua con specifica perimetrazione la zona A (Centro Storico) in rapporto alle previsioni urbanistiche della variante al P.R.G. approvata nonché degli adeguamenti perimetrali contenuti nel Piano Particolareggiato vigente; nella stessa documentazione è riportato lo schema applicativo della L.R. n. 16/09 in rapporto alle disposizioni e alle tipologie di intervento contemplati negli art. 4 e 6 della Legge medesima e alle previsioni urbanistiche vigenti scaturenti dalla variante al P.R.G. approvata con deliberazione del C.P. 88/12 del 30.11.1994;
- 3) di recepire le disposizioni di cui all'art. 7 integralmente per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, mentre per quanto riguarda il contributo relativo agli oneri di costo di costruzione stabilire quanto segue:
 - a) per gli interventi previsti all'art. 4 della legge (ampliamenti), il contributo di costruzione, non è soggetto a nessuna riduzione;
 - b) per gli interventi previsti dall'art. 6 della L.R. n. 16/09, il contributo di costruzione non è soggetto a nessuna riduzione);
 - c) stabilire la riduzione del 30 % sul contributo di costruzione in caso di utilizzo delle tecniche costruttive della bioedilizia o che prevedano il ricorso a energie rinnovabili;
- 4) dare atto che per la determinazione degli oneri dovuti andranno applicate le disposizioni della L.R. n. 89/98 e le relative tabelle parametriche approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 14.05.1999, così come integrata al punto 3 della presente deliberazione, significando che restano escluse le altre agevolazioni o esenzioni previste dalla stessa Legge n. 89/98;
- 5) dare mandato all'U.T.C. affinché provveda alla istituzione, anche in maniera informatica, e successivo aggiornamento di un elenco degli interventi autorizzati ai sensi degli artt. 4 e 6 della LR.